

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse della Signora **De Angelis Anna Rita**, nata a San Severo il 31.08.1964, C.F. DNGNRT64M71I158V, residente in Sannicandro Garganico alla via Degli Equi n. 64, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Ciavarella, nato a Lucera (Fg), il 22.1.65, C.F. CVRLRD65A22E716R, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83, III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, unitamente al quale è domiciliata in Foggia presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Iengo, via R. Grieco n. 19 sc.A, e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo p.e.c: ciavarella.alfredo@avvocatifoggia.legalmail.it

Contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.)** (80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (80024770721), **AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA** (80001580713), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* in Bari, presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**, con sede in via Melo n. 97

per la disapplicazione, previa sospensione in via cautelare

1. in parte *de qua*, e nei limiti degli interessi della ricorrente, del [provvedimento del 24.06.2019, MIUR – Registro Informatico \(Doc.1\)](#), emesso dal suo Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Foggia, a firma digitale del suo dirigente p.t. Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, con il quale è stata approvata la graduatoria di mobilità relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2019/20 e conclusivo della graduatoria di mobilità per la scuola primaria;

2. in parte in parte *de qua*, e nei limiti degli interessi della ricorrente, della [graduatoria](#), (**Doc.2**) approvata con detto provvedimento (Cfr. sub1), afferente la mobilità per la scuola primaria pubblicata in pari data;
3. della [comunicazione del 24.06.2019](#) (**Doc. 3**) di rigetto dell'istanza di mobilità professionale avanzata dalla ricorrente, pervenutale via email dal USR Puglia A.T. Foggia in pari data;
4. nonché di ogni altro atto consequenziale, presupposto, connesso, comunque pregiudizievole anche in via prodromica, delle posizioni soggettiva della ricorrente, e fra questi, ed ove occorrer possa, della [lettera di notifica](#) del 24.06.2019 pervenuta dal MIUR, in risposta all'istanza di mobilità professionale avanzata dalla ricorrente, con la quale non è stato riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (Cfr. infra doc.6).

nonché

in via cautelare, per l'inserimento della ricorrente, nella graduatoria di mobilità professionale pubblicata in data 24.06.2019 (Cfr. Doc. 2), come titolare della cattedra di docenza nella scuola primaria Circolo Didattico "**Piazza IV Novembre**". Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria, con il punteggio di competenza di 152, come maturato nel corso degli anni di servizio prestati.

* * *

I – Fatto

La ricorrente riveste il ruolo professionale di docente nella scuola primaria, avendo conseguito i titoli e le abilitazioni utili a tal fine.

Il suo curriculum lavorativo lo si evince dalla [autocertificazione di servizio relativa agli anni di pre-ruolo unitamente all'ingresso in ruolo a seguito di assunzione](#) (**Doc.4**).

In particolare la ricorrente ha prestato e presta servizio come sostegno per alunni minorati psichici, e come docente di ruolo da dieci anni, ai quali si sommano altri tre anni come docente in preruolo, e per lo stesso incarico di sostegno. Da più di tre anni, e per la precisione da otto anni, presta servizio presso il Circolo Didattico "**Piazza IV Novembre**" nella Scuola Primaria di Sannicandro Garganico.

Il tutto si evince altresì dalla **domanda di mobilità professionale** inoltrata al MIUR, A.T.Foggia, [prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0220132.04-04-2019](#) del 04.04.2019 (**Doc. 5**), per il prossimo anno scolastico 2019 – 2020, così come accettata, in parte, dallo stesso MIUR - A.T. Foggia con [lettera di notifica del 15..04.2019](#) (**Doc.6**) con la quale sono stati presi in considerazione e validati i dati forniti dalla ricorrente nella sua istanza, ben incluso il punteggio maturato pari a 152, ma ad esclusione del diritto di precedenza vantato ex L. 104/92.

In particolare la ricorrente ha richiesto la mobilità, nell'ambito dello stesso Comune di ricongiungimento familiare, e della stessa scuola ove attualmente è docente - da posto di sostegno a posto

comune come prima preferenza, ed in alternativa all'insegnamento di lingua straniera, avendo maturato, fra l'altro, nel corso degli anni di insegnamento e secondo i titoli posseduti, un punteggio utile per la graduatoria di mobilità pari, si ribadisce, a 152.

In effetti, a seguito di detta istanza di mobilità professionale, la ricorrente contestava nell'immediatezza la mancata valutazione ai fini del trasferimento (rectius "movimento") del diritto di precedenza, con comunicazione, o reclamo in senso ampio, inoltrata a mezzo [pec del 17.04.2019](#) (**Doc. 7**) a ministero del sottoscritto di difensore.

Pubblicata la graduatoria inoltre, la ricorrente, sempre a ministero del sottoscritto difensore, proponeva questa volta formale reclamo ai sensi del CCNL di mobilità, unitamente ad istanza di accesso agli atti per la verifica della posizione di soggetti terzi, con [pec del 04.07.2019](#) (**Doc.8**), riscontrata dal MIUR – USR Puglia A.T. Foggia, in ulteriori termini di rigetto, con [comunicazione del 15.07.2019](#) a firma del Dirigente Responsabile (**Doc. 9**), atto quest'ultimo che pure si impugna e se ne richiede la disapplicazione.

Il diritto di precedenza esibito afferisce l'invalidità del coniuge della ricorrente, così riconosciuto ai sensi e per gli effetti **ai sensi dell'art. 3 –comma 3- della Legge 104/1992 - stato di disabilità grave, come da dichiarazione unita a rituale [certificazione medica per l'accertamento di invalidità](#)** trasmessa al MIUR e che in un unico allegato si esibisce e deposita (**Doc. 10**)

II – Diritto

a) Fumus boni juris

La mobilità del comparto "scuola", è attualmente normata dal [CCNI del 06.03.2019](#) (**Doc.11**) sottoscritto fra parte pubblica e associazioni di categoria ed afferente al triennio delle tre prossime annualità scolastiche. Il regolamento pattizio collettivo stabilisce tempistiche e dinamiche per la mobilità, ove ai sensi dell'art. 6 com. 2 del CCNI, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all'interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo (Art. 6).

La sequenza e la regolamentazione specifica della fase della mobilità professionale, è dettagliatamente specificata in detto CCNI ove a pag. 77 è ss. sono indicate le modalità della terza fase del movimento professionale ed in specie, in calce a pag. n. 78 n. 3,4, si rinviene che:

3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

4. In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabel-

la di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. (Cfr. Dc. 11).

Stabiliti i criteri di precedenza, occorre verificare se nell'ambito del movimento interno di mobilità professionale, i diritti di precedenza di cui all'art. 13 del CCNI siano anche essi applicabili, alla stregua di quanto è disposto e segnatamente:

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Ad una prima disamina del CCNI, quindi, sembra che tale applicabilità sia esclusa, o quantomeno ne limiti l'applicabilità, secondo un criterio di funzionalità graduata, alla sola mobilità territoriale, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 13 – par. I:

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Gli ulteriori casi di precedenza invece sembrano applicabili solo alla mobilità territoriale e secondo i criteri di cui all'art. 13.1, nel mentre in caso di mobilità professionale, non vi è una applicazione secondo una gerarchia specifica. Almeno questa sembra essere l'interpretazione data dal MIUR.

Valga quanto segue.

Si rinvia al **IV paragrafo dell'art. 13 CCNI** (Cfr doc. 11 pag. 18):

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

Quest'ultima ipotesi è esattamente quella prospettata dalla ricorrente, come è agevole constatare dalla documentazione su riportata ed allegata (Cfr. doc. 10).

Nella graduatoria pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Foggia, emergono le posizioni di due docenti, le quali, ricoprendo il ruolo di sostegno nello stesso istituto in cui lavora la ricorrente, hanno ottenuto la mobilità professionale – rectius istanza di movimento – a posto comune e segnatamente:

- Docente TORELLA COSTANTINA, con punteggio pari ad 83, nata il 17/05/1973, alla quale è stato riconosciuto un non meglio specificata diritto precedenza, e testualmente si legge “Prevista dal C.C.N.I.” (Cfr. Doc. 2);
- Docente DE LUCA CONCETTA, con punteggio pari ad 86, nata il 19.08.1961, alla quale è stato riconosciuto, anche in questa ipotesi, un non meglio specificata diritto precedenza, “Prevista dal C.C.N.I.” (Cfr. Doc. 2).

A ragionare nei termini di cui all’art. 13 del CCNI (Cfr. Doc. 11), unico motivo per il quale le suddetti docenti avrebbero potuto ottenere una precedenza rispetto alla ricorrente, sarebbe quello previsto nello stesso art. 13.1 riferito a personale docente non vedente o emodializzato. **Orbene, non risulta però che le docenti dette versino in tale situazioni di disabilità, e ciò per conoscenza diretta che la ricorrente ha delle stesse.**

Ove così fosse, non si spiega il motivo per il quale la ricorrente, con punteggio maturato nel corso degli anni di insegnamento, **pari a 152**, sia stata esclusa dalla graduatoria e dalla istanza di mobilità in favore invece delle docenti con punteggio inferiore (TORELLA COSTANTINA, con punteggio pari ad 83 e DE LUCA CONCETTA, con punteggio pari ad 86).

Ad ogni buon fine, ed onde evitare sgradevoli malintesi, la stessa ricorrente, a ministero di questa difesa, ha effettuato istanza di agli atti, al fine di conoscere con più precisione (e nei fisiologici limiti delle tutele di riservatezza che possano essere individuati nel caso di specie), il contenuto dei diritti di precedenza riconosciuti dal MIUR in favore delle suddette concorrenti, vantando chiaramente un legittimo interesse all’accesso agli atti ex L. 241/90. Ciò per avere la certezza assoluta, e non empirica, che dette docenti appartengano alle categorie protette indicate. A stare infatti al tenore dell’art. 13 del CCNI solo in queste ipotesi (docenti non vedenti o emodializzati), in caso di mobilità territoriale, il diritto di precedenza ha priorità assoluta.

Si delinea quindi, ed argomentando in tema di *fumus boni iuris*, la violazione dell’art. 13 del CCNI da parte del MIUR, sotto il profilo su evidenziato.

Ove mai, invece, debba propendersi per una diversa interpretazione dell’art. 13 del CCNI, nel senso che non esclude il diritto di precedenza, in caso di mobilità professionale, anche al di fuori delle tassative ipotesi di docenti non vedenti o emodializzati, ritiene la ricorrente che anche in tal caso ricorra la violazione dello stesso art. 13, perpetrata dal MIUR, sebbene sotto diverso profilo.

Con provvedimento di rigetto del reclamo elevato ai sensi del suddetto CCNI, comunicato in data 15.07.2019 (Cfr. Doc. 9), il Dirigente responsabile si è espresso in questi termini:

“Si riscontro la proposta di reclamo del 04.07.2019 per confermare la correttezza delle operazioni di mobilità secondo graduazioni riportate dal CCNI Mobilità 2019 / 2020 e Allegato 2 in osservanza dei diritti di precedenza e dei punteggi e delle preferenze espresse dai docenti aspiranti alla mobilità.

Si riscontra, nel caso specifico, che non è stata valutata la precedenza per l’assistenza al coniuge perché la certificazione risulta rivedibile a luglio 2019. Per tale motivo il reclamo non trova accoglimento” F.to il Dirigente Maria Aida Tatiana Episcopo.

Tale impostazione scaturisce, a parere della ricorrente, da una erronea interpretazione del diritto di precedenza ove, allo stesso art. 13 del CCNI è previsto che *“la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente”*.

Orbene, e fermo restando quanto oggetto di previsione ai sensi dell’art. 13.1, solo in via graduata si osserva che:

- 1) La dicitura “rivedibile” di una certificazione medica che attesti la grave invalidità, come nel caso di specie, non è riferita alla permanenza o meno della invalidità stessa. L’equivoco appare evidente. Non a caso, la grave invalidità, rilasciata ai sensi e per gli effetti **dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 si esprime in ben altri termini e cioè in quelli di una minorazione che abbia ridotto l’autonomia personale “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”**.

Le disabilità di questo genere non hanno il carattere transitorio, ma permanente. Non a caso il verbale della seduta allegato riporta espressamente la dicitura di VERBALE DEFINITIVO AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102. L’interpretazione conferita dall’Ufficio Scolastico, appare non solo contraria allo spirito della legge, ma anche anacronistica, poiché è ius receptum, ormai consolidato anche nell’ambito della giurisprudenza pretoria giuslavoristica, che il concetto di rivedibilità, in casi del genere, afferisce solo ad una prassi amministrativa interna dell’organo medico deputato ad accertare l’invalidità. Non a caso, inoltre, la Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/14 con il comma 6 bis dell’ art. 25, ha definitivamente chiarito *che “ nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, con-*

servano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura “.

Fra le varie pronunce giurisprudenziali che hanno denunciato l'illegittimità operata dal MIUR, significativa quella del Tribunale di Paola in ordinanza 7134/2017 del 16/11/2017, ove si afferma che: *“Invero, il MIUR ha negato alla ricorrente il diritto previsto dalla norma dianzi citata, unicamente sulla scorta della prescritta rivedibilità delle condizioni di salute del coniuge, la cui condizione di handicap grave è stata accertata in via amministrativa fino al dicembre 2017.*

La norma in questione, tuttavia, non circoscrive il diritto di precedenza all'ipotesi di non rivedibilità della condizione di handicap grave e, pertanto, l'esclusione compiuta dal Ministero resistente deve reputarsi illegittima, anche alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016 ha ritenuto – in ipotesi in cui era anzi documentato solo un handicap non grave - che: “In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo testo dell'art. 33 cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile”

In senso conforme cfr anche Giudice del Lavoro di Savona Ordinanza n. 567 del 06/09/2016.

- 2) Quanto dedotto sub 1) in ogni caso non esclude la necessità di dover puntualmente verificare, sia in sede amministrativa, che nell'odierna sede giurisdizionale, l'effettiva portata del diritto di precedenza fatto valere dalle docenti concorrenti per la mobilità professionale da sostegno a posto comune, posto che nulla esclude che le stesse abbiano prodotto medesima certificazione oggetto di revisione.

Tanto si deduce solo in via graduata, poiché appare chiaro, a stare allo stesso tenore della normativa collettiva, che il diritto di precedenza appare non applicarsi nell'ipotesi di morbidità professionale (ad esclusione, ovviamente, dell'ipotesi di docenti non vedenti o emodializzati).

In particolare poi, l'ordine con il quale vengono disposti i movimenti è indicato nella sequenza operativa stabilita nell'allegato 2 del CCNI, anche con riferimento all'art. 25. I trasferimenti da sostegno a posto comune rientrano sempre nella II fase della mobilità anche se riguardano il comune di titolarità.

All'interno della II fase hanno priorità i trasferimenti sulla stessa tipologia di posto, movimenti che rientrano nell'operazione identificata con la lettera F):

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia

I trasferimenti su tipologia di posto diversa rientrano, quindi, nell'operazione successiva identificata dalla lettera G):

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Evidente l'errore in cui è incorso l'Ufficio Scolastico Foggiano, nel ritenere, *a contrariis*, che il movimento in mobilità sia disciplinato dall'allegato 1, unitamente al ricorrere delle condizioni di diritto di precedenza che, ove mai dovessero applicarsi, non escludono in ogni caso lo stesso diritto della ricorrente, e per le ragioni prospettate, ad ottenere positivamente l'istanza di mobilità.

Evidente la violazione dei principi sottesi al CCNI indicato, e dell'art. 13 in particolare, nonché ai principi che sottendono alla correttezza dell'azione amministrativa, ai principi di eguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione, ai principi di trasparenza (nessun riscontro è pervenuto in ordine all'istanza di accesso agli atti), con conseguente violazione di legge, ed abuso di potere sotto il profilo di sviamento di funzioni. Con ulteriore denuncia di violazione di legge, in via graduata, in riferimento all'art. 3 com. 3 L. 104/92.

b) periculum in mora

Il ricorso alla tutela interinale, allo stato, appare per la ricorrente l'unica forma di tutela immediata ed efficace al fine di poter ottenere, con la celerità tipica della procedura d'urgenza, una effettiva soddisfazione delle proprie ragioni ove, diversamente, le tempistiche non immediate che connoterebbero, fisiologicamente, un normale giudizio di cognizione, frusterebbero le pur legittime aspettative di essere beneficiaria della mobilità professionale richiesta.

Né appare esservi diversa possibilità, posto che le graduatorie di mobilità sono valide per il triennio 2017-2020, e oggi, l'unica modo per poter accedere al ruolo su posto comune è proprio costituito dall'inserimento nella graduatoria di mobilità professionale dalla quale, allo stato, la ricorrente appare ingiustamente esclusa.

Si fa inoltre presente che la ricorrente ha già richiesto, negli anni passati, il movimento di mobilità da sostegno a posto comune, ma l'Ufficio Scolastico territoriale ha rigettato le rispettive istanze sia per [l'annualità scolastica 20017-2018 \(Doc. 12\)](#) che [per quella 2018-2019 \(Doc. 13\)](#), immotivatamente, e di certo secondo le stesse logiche sottese al rigetto oggetto di odierna impugnativa cautelare.

La ricorrente infatti presta da ben 11 anni attività di docente di sostegno per bambini affetti da minorazione psico-fisica, attività questa particolarmente usurante, poiché oltre ai tipici doveri educativi che fanno capo ai docenti che rivestono il ruolo di posto comune, si affiancano i doveri di assistenza continua alla persona, con aggravamento di responsabilità in capo al docente responsabile.

Recentemente si sta anche tentando di sensibilizzare, a livello governativo, la condizione dei docenti che abbiano ricoperto ruolo di insegnanti di sostegno per almeno dieci anni (caso di specie). Come è facilmente riscontrabile dalla domanda di mobilità, la docente ricorrente svolge da ben 11 anni le mansioni alla quale attualmente è addetta, curando con continuità il percorso educativo di bambini affetti da particolari menomazioni, ed avendo maturato, a tal punto, una anzianità di servizio che le ha conferito un punteggio notevole, pari a 152. Il che vuol dire che la docente De Angelis, nell'ambito lavorativo, ha maturato una indifferibile ed urgente priorità nella richiesta di mobilità professionale, di certo molto più intensa rispetto alle altre concorrenti che hanno un punteggio di circa la metà del suo.

Negare la possibilità alla ricorrente di potersi agevolare della mobilità professionale, nell'immediatezza dell'inizio del prossimo anno scolastico 2019 – 2020, equivale a conferire alla stessa un ulteriore e gravoso compito educativo, laddove, invece, avrebbe tutto il diritto di essere inquadrata nel ruolo di docente su posto comune, con l'indubbio arricchimento di esperienze didattiche ed umane, nonché di competenze parallele derivanti dall'aver svolto doveri educativi e di assistenza molto più intensi rispetto a quelli riferibili al docente su posto comune.

Nell'ottica di ottimizzare e migliorare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, dopo 11 anni di docenza su sostegno, la redistribuzione e/o rimodulazione degli incarichi, attuata anche a mezzo della mobilità, non potrà che dare giovamento sia per il corpo docente interessato, sia per gli stessi cittadini utenti, e nel caso di specie per la ricorrente che, come si è visto, aspira a rideterminare la propria posizione in ruolo non da oggi, ma da ben tre anni. Eccessivamente gravoso per la stessa, sarebbe dover attendere l'esito di un giudizio di merito che, ove positivamente potesse concludersi, realizzerebbe le aspettative della stessa ricorrente non nell'immediatezza.

Le ragioni dell'urgenza, a base della cautela invocata quindi, unitamente alle motivazioni in diritto come esposte precedentemente, ove condivise dall'adito Giudice del Lavoro, si manifestano in tutta la loro intensità.

In definitiva, solo un procedimento d'urgenza è suscettibile di approntare quella tipica ed effettiva tutela di un procedimento di cognizione, e ciò anche in considerazione che il riconoscimento ex post del diritto vantato dalla ricorrente, frusterebbe ulteriormente le aspettative di ridefinizione delle sue responsabilità professionali, e ciò anche in correlazione sia all'età anagrafica maturata dalla stessa (55 anni), sia alle notevoli responsabilità a fronte del suo ruolo coniugale, anche questo gravato da particolari ed intensi doveri di assistenza alla persona, come si è dimostrato (cfr. Doc.10).

* * *

Tutto quanto innanzi premesso, l'istante, *ut supra* rappresentata e difesa,

R I C O R R E

ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 cod. proc. civ. innanzi all'Eccellentissimo Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Come in epigrafe, con emissione di decreto *inaudita altera pars* da confermarsi a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, ovvero, previa fissazione della data di udienza ed instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti.

Il tutto con successiva ed eventuale fissazione del termine, ove lo ritenga il Tribunale adito, per l'**instaurazione del giudizio di merito** nel quale l'istante intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie di mobilità professionale da docente di sostegno per soggetti affetti da minorazione psicofisica, a docente su posto comune, nell'ambito dell'Istituzione scolastica indicata.

* * *

Istanza di estensione del contraddittorio ai terzi controinteressati

Dalla narrativa esposta, è emerso che nella graduatoria di mobilità pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Foggia (cfr. Doc. 2), vi sono altre due docenti che si ritrovano nella medesima situazione della ricorrente, che ricoprono il ruolo di sostegno e che hanno richiesto, ed ottenuto, pur con un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente, la mobilità su posto comune nella stessa istituzione scolastica di Sannicandro Garganico - scuola primaria Circolo Didattico "**Piazza IV Novembre**". Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria -.

Tali docenti, individuate nella graduatoria pubblicata il 24.06.2019, sono identificate come Signore Torella Costantina e De Luca Concetta, le quali, in caso odi accoglimento positivo dell'odierna istanza cautelare, potrebbero subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima, motivo per il quale potrebbero essere individuate come controinteressate nell'odierno procedimento.

Ci si rimette alla valutazione dell'adito Tribunale circa la possibilità di considerare dette docenti come litisconsorti necessarie, con estensione del contraddittorio nei loro confronti, in uno agli oneri di notifica dell'odierno ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza innanzi al Giudice del Lavoro.

* * *

Il sottoscritto difensore dichiara che, ai sensi dell'art. 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, la ricorrente è esentata dal pagamento del contributo unificato in quanto lo stesso ha percepito un reddito imponibile inferiore ad euro 34.107,72, come [da Certificazione Unica redditi anno 2018](#) allegata (cfr Doc. 14).

* * *

Allegati.

Si offrono in comunicazione, mercè deposito telematico, i documenti come in parte espositiva, e segnatamente procura alle liti con allegati:

DOC. 1) provvedimento del 24.06.2019, MIUR – Registro Informatico denominato:
m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO-UFFICIALEU.0007324.24-06-2019-1

DOC. 2) graduatoria mobilità denominato:
bollettino_risultati_primaria-1

DOC. 3) Comunicazione di rigetto

DOC. 4) autocertificazione servizio pre-ruolo e nomina in ruolo

DOC. 5) istanza di mobilità denominato
TRASFERIMENTO_PRIMARIA_201920

DOC. 6) LETTERA_NOTIFICA TRASFERIMENTO_PRIMARIA_201920

DOC. 7) reclamo su mobilità - De Angelis Anna Rita.pdf

DOC. 7.A) ACCETTAZIONE pec

DOC. 7. B) CONSEGNA pec

DOC. 8) reclamo ex CCNL mobilità. ed istanza ex L. 241.90.pdf

DOC. 8. A) ACCETTAZIONE pec

DOC. 8. B) CONSEGNA pec

DOC. 8. C) CONSEGNA

DOC. 9) provvedimento su reclamo

DOC. 10) certificazione ex l. 104.1992

DOC. 11) CCNI mobilità triennio 19-20 20-21 21-22

DOC. 12) Comunicazioni mobilità a.s. 20017-2018

DOC. 13) Comunicazioni mobilità a.s. 20018-2019

DOC. 14) C.U.D. 2018

Servatis servandis.

Foggia 24.07.2019

atto firmato digitalmente

Avv. Alfredo Ciavarella